## **ACCORDO**

# ai sensi dell'art. 4 della Legge n.300/1970, come modificato dal D.LGS. n. 151/2015, SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA RESSO I LOCALI DEL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI FISICA "ETTOR

# PRESSO I LOCALI DEL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI FISICA "ETTORE PANCINI" sito nel COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO

La delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali C.I.S.L. – SCUOLA., Flc-CGIL, Federazione U.I.L. SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, Federazione Gilda Unams Dipartimento Università (FGU Gilda UNAMS), nonché la RSU

# premesso che

- con email in data 24 luglio u.s., acquisita al protocollo di Ateneo in data 26.7.2019 con il numero 79636, si è venuti a conoscenza che era in atto un reclamo al Garante della Protezione dei dati contestante la liceità del sistema di videosorveglianza in uso nei locali del Dipartimento di Fisica dell'Ateneo;
- a seguito di tale segnalazione, sono stati avviati dal Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ateneo, di seguito denominato RPD, con l'Ufficio Privacy, tutti gli accertamenti necessari a verificare la conformità del sistema di videosorveglianza citato alla normativa vigente in materia;
- con nota prot. 82113 del 31.7.2019 indirizzata al Direttore Generale e al Dirigente della Ripartizione Risorse Umane personale Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico, il predetto RPD ha evidenziato, in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza, la necessità di stipulare specifici accordi con le Organizzazioni Sindacali;
- con nota del 13 settembre 2019 il RPD ha trasmesso la documentazione relativa agli impianti di videosorveglianza installati presso il predetto Dipartimento di Fisica, acquisita dal Direttore del Dipartimento medesimo e comprensiva delle planimetrie e degli screenshots delle visuali di ripresa di ciascuna telecamera;
- dalla documentazione sopra citata e dalla successiva email del RPD in data 17 settembre 2019 è emerso quanto segue:
  - il sistema di videosorveglianza in parola è entrato in funzione nel mese di marzo 2016 con l'esclusiva finalità di porre fine a furti, atti vandalici lesivi del patrimonio della struttura e a tutela della sicurezza degli utenti, personale e studenti (intesa come prevenzione dei reati) in quanto in quel periodo si erano verificati numerosi furti e danneggiamenti durante l'orario di apertura del Dipartimento,
  - le telecamere sono allocate solo nei corridoi del Dipartimento, mai nelle stanze o in zone destinate all'attività lavorativa (ad esempio laboratori),
  - le telecamere non sono mai direzionate su schermi di terminali o personal computer,
  - sono stati collocati cartelli informativi prima del raggio di azione delle telecamere o nelle loro immediate vicinanze, seppur non ancora aggiornati secondo quanto previsto dalle ultime disposizioni normative e, a tal fine, il Direttore del Dipartimento sta già provvedendo al loro aggiornamento,
  - sul sito web di Ateneo, alla pagina http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy è pubblicata l'informativa completa sul trattamento delle immagini acquisite con la videosorveglianza,
  - le immagini acquisite sono conservate per 7 giorni, decorsi i quali sono cancellate automaticamente dal sistema,
  - il registratore delle immagini è situato nel locale "centro di calcolo", chiuso a chiave ed accessibile solo al Direttore del Dipartimento di Fisica, nonché al Direttore della sezione di

Napoli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in quanto nel medesimo locale chiuso sono allocate anche apparecchiature det predetto Istituto;

- con email in data 18 settembre 2019 il Direttore del Dipartimento ha confermato che l'espressione "le finalità dell'installazione del sistema per ragioni di sicurezza" deve essere intesa come "relativa alla prevenzione di reati";
- con nota prot. n. 92490 del 18.9.2019 il Rettore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ha riscontrato, nei termini, le richieste formulate dal Garante per la Protezione di Dati Personali in merito al reclamo sopra citato, riservandosi, tra l'altro, di trasmettere il presente accordo appena sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali e con la RSU;

## PRENDONO ATTO CHE

- presso i locali del Dipartimento di Fisica, ubicato nel Complesso Universitario di Monte S.Angelo – a seguito di numerosi furti, atti vandalici e azioni lesive del patrimonio della struttura – nel mese di marzo 2016 è stato installato un impianto di videosorveglianza, con l'obiettivo esclusivo di impedire e/o disincentivare il compimento di ulteriori atti criminosi e di rilevare eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno dei locali e delle pertinenze della predetta struttura;

#### RITENGONO NECESSARIO

- formalizzare con il presente atto un accordo in relazione al sistema di videosorveglianza già in essere presso il Dipartimento di Fisica, con le caratteristiche descritte in premessa in linea con le sopracitate indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nonché nel rispetto di quanto sancito dall'art. 4 della Legge n.300/1970 e s.m.i. e dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010

e conseguentemente, congiuntamente

# CONCORDANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

## Ambito di applicazione

- Il presente accordo si applica esclusivamente al sistema di videosorveglianza già in funzione presso il Dipartimento di Fisica sito nel Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo (nel seguito denominato "Dipartimento"), costituito da n. 37 telecamere, così come dettagliatamente descritto da tutta la documentazione trasmessa dal RPD pari a complessivi n. 51 allegati, comprensiva delle planimetrie e degli screenshots delle visuali di ripresa di ciascuna telecamera, tutti parte integrante del presente accordo.

Le motivazioni a supporto dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza presente presso i locali del Dipartimento sono esclusivamente quelle risultanti dalla documentazione citata in premessa.

#### Art. 2

## Principi generali

Le apparecchiature installate consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio individuato da una o più delle motivazioni citate in premessa e dalle medesime può derivare soltanto in via del tutto accidentale o occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Le telecamere non possono e non potranno riprendere luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi e/o servizi).

Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente accordo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

L'attività di vigilanza tramite i sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei relativi dati acquisiti devono avvenire in conformità alle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto dei seguenti principi:

- a) <u>principio di liceità</u>: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Università è investita. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati;
- b) <u>principio di necessità</u>: delle riprese ottenute tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti del Dipartimento è escluso ogni utilizzo superfluo e non correlato alle finalità per cui si è resa necessaria la ripresa;
- c) <u>principio di proporzionalità</u>: l'installazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti del Dipartimento è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all'esercizio dei pubblici poteri.

## Art. 3

# Conservazione e cancellazione dei dati/immagini

Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso i locali del Dipartimento sono conservate per un periodo di 7 giorni dalla loro rilevazione, decorso il quale vengono cancellate in automatico.

#### Art. 4

# Responsabilità, gestione operativa e sicurezza dati

Conformemente all'art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali, emanato con decreto rettorale n. 2088 del 19.5.2019, il Direttore del Dipartimento di Fisica è individuato quale "Referente interno" nell'ambito delle attività istituzionali di competenza.

Le imprese affidatarie, rispettivamente, del servizio di portierato, custodia e guardiania e del servizio di vigilanza svolti presso la sede del Complesso di Monte Sant'Angelo sono Responsabili esterni del trattamento di videosorveglianza effettuato per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. Esse sono tenute a nominare, con atto formale, tra i propri dipendenti, gli Incaricati del trattamento, ad individuare l'ambito di trattamento consentito agli incaricati, a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli stessi e ad adempiere a tutti gli obblighi analiticamente riportati nell'Atto formale di nomina.

Le immagini proiettate sono visionate in tempo reale esclusivamente dal personale del servizio di portierato, custodia e guardiania e del servizio di vigilanza allocato nel gabbiotto della videosorveglianza e nominato, nell'ambito delle rispettive competenze, dai soggetti individuati ai precedenti commi del presente articolo.

## Art. 5

# Informativa agli utenti

I cartelli informativi sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o nelle loro immediate vicinanze, seppure gli stessi non risultano aggiornati secondo quanto prevedono le ultime disposizioni normative. A tal fine il Direttore del Dipartimento sta già provvedendo al loro aggiornamento.

#### Art. 6

# Spesa

L'applicazione del presente accordo non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'Università.

## Art. 7

#### Accordo sindacale

Ai sensi dell'art. 4, legge n. 300/1970 e s.m.i., nel caso di installazione di nuove videocamere da cui derivi, direttamente o indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, le stesse possono essere installate soltanto previo nuovo accordo con le OO.SS e la RSU e assolvimento di tutti gli obblighi prodromici e successivi previsti in materia nel tempo vigenti.

A tal fine, ogniqualvolta si verifichi tale ipotesi, il Direttore del Dipartimento deve darne comunicazione scritta, preliminare all'installazione, al Rettore, fornendo la relativa documentazione tecnica, nel rispetto del presente accordo e del quadro normativo nel tempo vigente.

#### Art. 8

#### Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste:

- dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
- dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010 e dalle eventuali successive prescrizioni dettate dallo stesso.
- dal Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali, emanato con decreto DR/2019/2088 del 29.5.2019.

Qualora venissero apportate modifiche e/o integrazioni che non alterino in modo significativo le potenzialità degli impianti, in relazione alle tutele contenute nel presente accordo, sarà resa opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU firmatarie della presente intesa, previa comunicazione del Direttore del Dipartimento.

#### Art. 9

#### Norma finale

Le parti prendono atto che è stata avviata una ricognizione relativa alla rilevazione di tutti gli impianti di videosorveglianza installati nel tempo in Ateneo; qualora dall'analisi di detto indagine derivasse il rischio, del tutto occasionale e accidentale, di controllo a distanza dei lavoratori, sarà redatto un nuovo testo di accordo sindacale relativo ai sistemi di videosorveglianza interessati da detta problematica.

Napoli, 8 novembre 2019

Le parti concordano che, stante la visualizzazione dello screenshot allegato n. 15 al presente accordo, l'orientamento della videocamera n. 4, a cui tale screenshot si riferisce, debba essere modificato in modo da non riprendere né la postazione destinata alla fotocopiatrice posta nella zona comune né le porte degli uffici che insistono sulla medesima area.

Conseguentemente, l'Università provvederà a richiedere al Direttore del Dipartimento di Fisica:

- di modificare l'angolo di visualizzazione della sopracitata videocamera per impedire quanto sopra evidenziato;
- successivamente di trasmettere un nuovo screenshot dell'area interessata.

Tale ultimo documento sarà inviato al tutte le OO.SS. e alla RSU firmatarie del presente accordo.

Napoli, 8 novembre 2019